

REGIONE PIEMONTE

Provincia Torino

**COMUNE DI
SANT'ANTONINO DI SUSÀ**



**Incremento efficienza energetica dei fabbricati costituenti il plesso scolastico
denominato "Istituto Comprensivo Sant'Antonino di Susa" -
SCUOLA PRIMARIA "DORINA ABEGG" - Lotto 1 -**

PROGETTO ESECUTIVO

Codifica

A15

Titolo documento

CAPITOLATO NORME AMMINISTRATIVE

Data: 17-02-2017



RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

geom. BUTTA' MASSIMILIANO

PROGETTISTA

arch. GIANCARLO PAVONI

Via Pianezza 13 - Torino - tel. 011 5621501
www.pavoniartechstudio.it



ArTech Studio
architecture+design+consulting

Collaboratori:
arch. LARA PERINO

CAPITOLATO NORME AMMINISTRATIVE

INDICE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	4
Articolo 2 - Ammontare dell'appalto	5
Articolo 3 - Modalità di stipulazione del contratto	5
Articolo 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	6
Articolo 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	6

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	7
Articolo 7 - Osservanza di leggi e di norme, del Regolamento, del Capitolato generale - Documenti che fanno parte del contratto	7
Articolo 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	10
Articolo 9 - Fallimento dell'appaltatore	10
Articolo 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	10
Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	11

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 12 - Consegna e inizio dei lavori.....	11
Articolo 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	12
Articolo 14 - Sospensioni e Proroghe	12
Articolo 15 - Penali in caso di ritardo	13
Articolo 16 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	13
Articolo 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	14
Articolo 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	15

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 19 - Anticipazione.....	15
Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi.....	15
Articolo 21 - Pagamenti in acconto	15
Articolo 22 - Pagamenti a saldo	16
Articolo 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	18
Articolo 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo	18
Articolo 25 - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici - Revisione prezzi	19
Articolo 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	20

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 27 - Lavori a misura	20
Articolo 28 Lavori a corpo	21
Articolo 29 - Lavori in economia	21
Articolo 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	21

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 31 - Cauzione provvisoria.....	21
Articolo 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva - Riduzione delle garanzie	22
Articolo 33 - Assicurazione a carico dell'appaltatore	23

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 34 - Variazione dei lavori.....	25
Articolo 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali	25
Articolo 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	26

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 37 - Trattamento e tutela dei lavoratori.....	26
Articolo 38 - Piano di sicurezza e coordinamento	27
Articolo 39 - Estensione di responsabilità	29

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 40 - Subappalto	30
--------------------------------	----

Articolo 41 - Responsabilità in materia di subappalto	32
Articolo 42 - Pagamento dei subappaltatori.....	32
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	
Articolo 43 - Accordo bonario	32
Articolo 44 – Definizione delle controversie.....	33
Articolo 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	34
Articolo 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	34
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	
Articolo 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	36
Articolo 48 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	36
Articolo 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati	37
CAPO 12 - NORME FINALI	
Articolo 50 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	37
Articolo 51 – Proprietà dei materiali di scavo, di demolizione e rimozione	45
Articolo 52 - Custodia del cantiere	46
Articolo 53 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	46
Articolo 54 – Piano di qualità.....	46

GLOSSARIO

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Legge n. 55/1990 (Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni)
- Decreto Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Decreto n. 213/1998 (Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 recante disposizioni per l'introduzione dell'euro)
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 vecchio Regolamento appalti);
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
- Capitolato generale d'appalto (Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)
- Decreto n. 267/2000 (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n°81. Decreto n. 123/2004
- Decreto Interministeriale 12 marzo 2004, n. 123: Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici. (GU n. 109 del 11-5-2004- Suppl. Ordinario n. 89)
- Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- Legge n. 248 del 4 agosto 2006, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 del 26/10/1995.
- LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
- Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico (B.U. 25 ottobre 2000, n. 43) .
- Decreto Legge n. 262 del 30/10/06 art. 2 comma 9 convertito dalla Legge 286 del 24/11/06.
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
- Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici D.
- Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
- Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113
- Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni
- Decreto legislativo 53/2010 "Attuazione della direttiva 2007/66/C

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

La **scuola Dorina Abegg**, oggetto del presente progetto di riqualificazione energetico ambientale, è situata nel Comune di Sant'Antonino di Susa (TO) in un lotto di terreno compreso tra Via Torino e Via Abegg.

Il complesso scolastico è costituito da due edifici separati:

La scuola primaria Dorina Abegg è composta da un edificio storico con pianta ad elle, che in passato è stato oggetto di un successivo ampliamento consistente nella realizzazione di una nuova manica nell'area a nord del lotto.

Mentre per l'edificio storico sono stati appena ultimati diversi interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento normativo, consistenti principalmente nell'isolamento termico a cappotto esterno e nella sostituzione completa di tutti i serramenti, per la parte di ampliamento si rende necessario effettuare gli stessi interventi in modo da completare l'opera di riqualificazione ed efficientamento energetico della scuola primaria.

Gli interventi principali per la scuola primaria, a completamento di quanto già realizzato nella parte storica dell'edificio, consistono in:

- applicazione di cappotto termico mediante isolamento esterno;
- sostituzione totale dei serramenti
- allungamento dei davanzali delle finestre
- ripristino del c.a. ammalorato dei pilastri della scala di sicurezza esterna

I nuovi serramenti previsti per l'edificio di completamento della scuola Abegg saranno costituiti da telai in pvc a taglio termico con vetrocamera basso emissivo ad alte prestazioni, in rispetto alle normative vigenti anche ai fini della sicurezza.

L'intervento di applicazione del cappotto termico rende necessaria la rimozione dei pluviali esistenti, i quali dovranno essere sostituiti e ricollocati a distanza maggiore dal filo facciata.

1. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo per appalto con i relativi allegati.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. L'assunzione dell'appalto, di cui al presente capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, delle caratteristiche tecniche e costruttive del fabbricato oggetto dell'appalto, della natura e condizioni dell'edificio, degli accessi, dei passaggi, della possibile fruizione di spazi, della contiguità dell'area di intervento con altri edifici con attività in atto, della eventuale contemporaneità di esecuzione dei lavori di altri cantieri in corso,

di tutte condizioni che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera e la conseguente offerta sul prezzo a base di gara.

4. Per il fatto stesso di presentare l'offerta, l'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del progetto, di averlo verificato, di concordare con i risultati e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svilupparne i relativi elaborati di cantiere necessari all'esecuzione. Dichiara in particolare di riconoscere il progetto stesso corretto ed eseguibile e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto stesso, sia dell'esecuzione intera dell'opera in tutte le sue parti.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Articolo 2 **Ammontare dell'appalto**

1. L'importo a base d'asta dei lavori ed oneri compresi nel presente appalto è definito come segue:

A)	Lavori (<i>Importo stimato, al netto punto B)</i>	Euro	€ 98.712,91
B)	Oneri per la sicurezza aggiuntivi	Euro	€ 11.280,67
A+B)	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	Euro	€ 109.993,58

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1 lettera A), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui al comma 1, lettera B) non soggetti ad alcun ribasso e stimati sulla base di quanto indicato all'allegato XV punto 4. del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
3. Dall'importo complessivo di cui al punto A)+B) sono espressamente escluse le somme per i contributi di allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica, acqua, gas, reti fognarie; fatto salvo quanto meglio esposto all'art. 1 del presente capitolato.
4. Il prezzo suddetto, fisso ed invariabile, è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisoriale e ponteggi, i lavori e le provviste necessari al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326 comma 2) della Legge n. 2248/1865.
5. Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'appaltatore alla Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.
6. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Articolo 3 **Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Codice dei contratti, e degli articoli 43, comma 6, e 184 del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si

applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 e 149 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

L'importo contrattuale è stato determinato con riferimento al **Prezziario della Regione Piemonte 2016 ed ai nuovi prezzi riportati nell'allegato elenco dei prezzi unitari**.

Articolo 4

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità alla tabella «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati categoria prevalente di opere edifici civili e industriali "OG1".

Articolo 5

Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella seguente.

n. cat.	Elenco categorie	Importo lavori	% degli importi delle singole categorie	% incidenza manodopera	Importo della manodopera
1	RIMOZIONI	€ 2.012,94	2,04%	98,44%	€ 1.981,60
2	IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI	€ 34.619,47	35,07%	78,33%	€ 27.117,97
3	DAVANZALI ESTERNI	€ 2.364,48	2,40%	79,74%	€ 1.885,50
4	RIPRISTINI	€ 1.070,00	1,08%	60,47%	€ 647,08
5	SERRAMENTI ESTERNI	€ 55.972,97	56,70%	6,81%	€ 3.813,75
6	LATTONERIE	€ 2.673,05	2,71%	83,92%	€ 2.243,27
TOTALE		€ 98.712,91	100,00%	38,18%	€ 37.689,17
Oneri aggiuntivi per la sicurezza		€ 11.280,67			
TOTALE COMPRESIVO DEGLI ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA		€ 109.993,58			

2. Per quanto concerne la materiale erogazione, nella contabilità dei lavori delle percentuali parziali di cui sopra, si evidenzia che verranno apportate dalla Direzione Lavori delle TRATTENUTE ai fini del rilascio da parte dell'Impresa, delle dichiarazioni di conformità, dei collaudi e dei certificati previsti dalla normativa di legge necessari per l'utilizzo dell'opera pubblica e nello specifico del presente intervento di nuova costruzione, come meglio evidenziato all'articolo 50 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore, punto 63 del presente Capitolato Norme

Amministrative.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 6

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 7

Osservanza di leggi e di norme, del Regolamento, del Capitolato generale Documenti che fanno parte del contratto

Articolo 7.1

Osservanza di leggi e di norme, del Regolamento, del Capitolato generale

1. L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare di quanto sottoelencato:
 - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 - Regolamento di attuazione della Legge n. 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti agli articoli 8, 14 e 16;
 - Decreto Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - Il regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
 - Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 - Capitolato generale d'appalto;
 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- D.C.C. n. 317 del 20 marzo del 2006 "Regolamento del verde pubblico e privato della città di Torino".
 - D.M. 16 gennaio 1996 «Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi»,
 - Ordinanza P.C.M. 3274 e s.m.i
2. L'appalto é, altresì, soggetto alla completa osservanza:
- delle leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
 - delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
3. La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

Articolo 7.2

Documenti che fanno parte del contratto

1. **Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:**
- a. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, come elencati di seguito, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;

CODIFICA	Titolo documento/elaborato	Data Emissione
	Progetto Generale	
A01	Elenco documenti progetto esecutivo	
	Progetto Architettonico	
A02	Relazione generale	
A03	Relazione sul superamento delle barriere architettoniche	
A04	Relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i., attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici	
A05	Cronoprogramma	
A06	Inquadramento urbanistico, piante prospetti e sezioni dello stato di fatto, documentazione fotografica	

A07	Progetto: piante e abaco serramenti	
A08	Progetto: prospetti	
A09	Progetto: particolari costruttivi	
A10	Elenco prezzi unitari e analisi prezzi	
A12	Quadro economico	
A13	Schema di contratto	
A14	Capitolato Specifiche tecniche	
A15	Capitolato Norme Amministrative	
M01	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale d'uso	
M02	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Manuale di manutenzione	
M03	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Sottoprogramma delle prestazioni	
M04	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Sottoprogramma dei controlli	
M05	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Sottoprogramma degli interventi	
	Piano di sicurezza e coordinamento	
PSC01	P.S.C. Piano di sicurezza e coordinamento	
PSC02	P.S.C. Stima dei costi di sicurezza	
PSC03	P.S.C. Fascicolo tecnico	
PSC04	P.S.C. Cronoprogramma	
PSC05	P.S.C. Documentazione fotografica	
PSC06	P.S.C. Planimetrie di cantiere e particolari	

- b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 91, articolo 100 e dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., così come espresso nei documenti sopra elencati;
- c) le proposte integrative e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta;
- d) il piano operativo di sicurezza di cui di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- e) Capitolato Generale d'Appalto (richiamato) approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del Regolamento generale;

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 e 149 del Codice dei contratti;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da

qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 8

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione del Codice dei contratti, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 9

Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione i riferimenti del Codice dei contratti.

Si richiama integralmente l'articolo 110 del Codice dei contratti.

Articolo 10

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio, o delle persona, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Chiunque non esponga il proprio tesserino di riconoscimento potrà essere allontanato dal cantiere da parte del Direttore di cantiere ovvero da un suo preposto.

Articolo 11

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto d'appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 12

Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e comma 13 del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o

eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Articolo 13

Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 105 (centocinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 14

Sospensioni e Proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Si applicano l'articolo 158 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante, sulla base del parere espresso dal responsabile del procedimento sentito il direttore lavori; purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

I verbali per la concessione di sospensione e ripresa dei lavori, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione per il visto di competenza.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.

Articolo 15

Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 117 comma 3 DPR 554/99, viene applicata **una penale pari allo 1 per mille** dell'importo netto contrattuale, aggiornato da eventuali perizie conformi ai disposti del Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Articolo 18 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 16

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei

termini di ultimazione (articolo 45, comma 10 del regolamento generale).

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Articolo 17

Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente.

Articolo 18

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Articolo 15, comma 0 del presente capitolato speciale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui all'Articolo 15, comma 1 del presente capitolato speciale.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 19

Anticipazione

Non è dovuta alcuna anticipazione.

Articolo 20

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. vigenti al momento della stipula del contratto.

Articolo 21

Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Articoli 27, 28, 29, 30 del presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta comprensivi delle relative quote degli oneri per la sicurezza. A tale importo verrà applicata la ritenuta di cui al comma 4. Ai fini della successiva emissione del SAL, le registrazioni contabili sul Registro di contabilità vengono effettuate dal D.L.

Le predette registrazioni vengono effettuate esclusivamente qualora la corrispondente percentuale lavori raggiunta sia al minimo pari al **50% (cinquantapercento) dell'importo netto contrattuale**. Tale importo netto contrattuale si intende di volta in volta aggiornato con le eventuali perizie approvate.

L'appaltatore sarà invitato a sottoscrivere, entro i termini comunicati dalla Direzione Lavori, il Registro di Contabilità. Dalla data della firma da parte dell'appaltatore decorre il termine per l'emissione del SAL.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2, la Stazione Appaltante emette il relativo SAL, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data. Il SAL medesimo dovrà essere sottoscritto dalla D.L.. Conseguentemente il Responsabile del Procedimento emetterà il relativo certificato di pagamento;

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, richiesta espressamente dal R.d.P. o suo delegato e secondo le modalità impartite dai medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 185 del Decreto n. 267/2000.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento, previa registrazione sul Registro di contabilità nei termini di cui al comma 1 e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui allo stesso comma 1.

La Stazione Appaltante chiederà il D.U.R.C. a norma di Legge, sia per l'Appaltatore che per i relativi subappaltatori autorizzati.

Nel caso in cui il D.U.R.C dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori autorizzati, sia emesso con esito NON REGOLARE, la Stazione Appaltante procederà a trattenere il 20% sul pagamento in acconto, destinando tale somma accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore della somma accantonata sarà effettuato quando verrà rilasciato un nuovo D.U.R.C con esito REGOLARE, inserendo l'importo nel Certificato di Pagamento relativo al successivo S.A.L.

Per le detrazioni sui pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione Appaltante né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

Indipendentemente dalla trattenuta di cui al precedente comma 9, il pagamento sarà sospeso qualora l'Appaltatore non abbia presentato la fattura regolarmente quietanzata dai subappaltatori autorizzati relativa alla quota dei lavori eseguiti nel SAL precedente. Il pagamento all'Appaltatore sarà effettuato quando verranno prodotte le relative fatture quietanzate. Per le sospensioni sui pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione Appaltante né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

Articolo 22

Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del

responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. Ad avvenuta emissione del Conto Finale, la Stazione Appaltante chiederà il D.U.R.C dell'Appaltatore a norma di Legge, ed invierà la comunicazione di fine lavori, agli ulteriori Enti preposti.

La rata di saldo sarà corrisposta se tutte le condizioni sotto elencate sono verificate:

- a) il D.U.R.C dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori autorizzati è rilasciato con esito REGOLARE e gli ulteriori Enti preposti non hanno segnalato irregolarità negli adempimenti;
- b) non sono pendenti trattenute relative all'Appaltatore e/o ai subappaltatori autorizzati. Tale fatto deve essere sanato con la presentazione di DURC con esito REGOLARE;
- c) non sono pendenti trattenute di cui al presente Capitolato Speciale. Tale fatto deve essere sanato con la presentazione delle fatture regolarmente quietanzate dai subappaltatori autorizzati a totale ed esatta copertura dell'importo di subappalto autorizzato.

La rata di saldo, nulla ostando quanto su esposto, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, richiesta espressamente dal R.d.P. o suo delegato e secondo le modalità impartite dai medesimi soggetti e fatta salva l'applicazione dell'art. 2 comma 9 del decreto legislativo n. 262 del 3/10/06, convertito dalla legge n. 286 del 24/11/2006, per i pagamenti di importo superiore ad € 10.000.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti garanzia fideiussoria. La rata di saldo sarà liquidata solo a completo adempimento agli obblighi di cui al presente capitolato speciale, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della

garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 23

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Articolo 20, del presente Capitolato, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile all'Amministrazione, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 24

Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il ritardo nel pagamento della rata di saldo, rispetto al termine stabilito del presente capitolato speciale, per causa imputabile all'Amministrazione, sono riconosciuti gli interessi legali sulle somme dovute.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Articolo 25

Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici - Revisione prezzi

Ai sensi del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Per i lavori di cui al comma precedente si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

Articolo 26

Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' la cessione dei crediti è disciplinata nel Codice dei contratti.

CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 27

Lavori a misura

In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi ai sensi degli articoli 34 e/o 35, e per tali variazioni ricorrano le condizioni previste del Regolamento generale e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'Articolo 36 del presente capitolato speciale, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'Articolo 36, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari o da quanto previsto dall'articolo 36 del presente capitolato speciale.

Gli oneri per la sicurezza sono liquidati rapportandoli all'effettiva percentuale raggiunta dai lavori eseguiti di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo e non sono soggetti al ribasso contrattuale.

Gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza che fossero individuati dal Responsabile della fase esecutiva in relazione alle variazioni di cui al comma 1, non sono soggetti al ribasso contrattuale.

Articolo 28

Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

L'ammontare di ogni acconto come stabilito dall'Articolo 21 del presente capitolato speciale dovrà risultare:

- a) dalla somma delle percentuali relative alle singole partite di lavoro di cui all'Articolo 5 del presente capitolato speciale, applicate all'importo dell'Articolo 2, comma 1 punto A), e da assoggettare al ribasso contrattuale.
- b) dalla percentuale degli oneri di cui all'Articolo 2, comma 1 punto B) del presente capitolato speciale, secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva; senza l'applicazione del ribasso contrattuale.

Articolo 29

Lavori in economia

L'eventuale contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'appaltatore stesso, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.

Gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza per i lavori in economia sono liquidati secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore della fase esecutiva; e non sono soggetti al ribasso contrattuale

Articolo 30

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 31

Cauzione provvisoria

Per la Cauzione provvisoria si rimanda all'articolo 93 del Codice dei contratti e ai

sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale.

Articolo 32

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva - Riduzione delle garanzie

Ai sensi del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione, da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Se la cauzione fu costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria è prestata in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato e cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio con esito positivo oppure del certificato di regolare esecuzione, da inoltrarsi dal Collaudatore alla Stazione appaltante a mezzo di lettera raccomandata con Ricevuta di Ritorno. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Articolo 33

Assicurazione a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre **una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione** da qualsiasi causa determinati, salvo azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

L'appaltatore deve trasmettere la polizza di cui sopra almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) conforme allo schema tipo 2.3 "COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA MANUTENZIONE", approvata con Decreto interministeriale in data 12/03/2004 n. 123 e deve:

a) prevedere le seguenti somme assicurate non inferiore all'importo del contratto:

SEZIONE A	SOMME ASSICURATE
PARTITA 1	(Importo di contratto al lordo dell'Iva) €
PARTITA 2	€

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella:

SEZIONE B	MASSIMALE/ SINISTRO ALLA STIPULA
PARTITA 1	€ minimo 500.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore. In caso di non

adempimento si applicheranno le penali previste.

In caso di sinistro l'Impresa è obbligata a richiedere il reintegro delle somme assicurate dei massimali e dei limiti di indennizzo.

l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo e nel rispetto dell'art. 5 del Decreto Ministero attività produttive 12/03/04 n. 123, una polizza "**garanzia decennale postuma indennitaria**", ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e cessazione alla scadenza del decimo anno della stessa data.

Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.4/2.4-bis "COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE COPERTURA ASSICURATIVA DECENNALE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI", approvata con Decreto interministeriale in data 12/03/2004 n. 123. e deve prevedere le seguenti somme assicurate:

SEZIONE A	SOMME ASSICURATE
PARTITA 1	(Importo di contratto al lordo dell'Iva) €
PARTITA 2	€

La copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a quanto indicato nella tabella che segue:

SEZIONE B	MASSIMALE/ SINISTRO ALLA STIPULA
PARTITA 1	€ minimo 500.000,00

Copia della medesima polizza e la quietanza del relativo pagamento del premio dovranno essere presentate all'Ente appaltante ai sensi dell'art 5 punto A e dell'art. 20 Decreto interministeriale in data 12/03/2004 n. 123.

La scheda tecnica 2.4 relativa alla polizza di copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale di cui allo schema tipo 2.4 del D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, dovrà espressamente dare atto che la copertura assicurativa è applicabile anche alle opere il cui costo di realizzazione è inferiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.

In caso di sinistro l'Impresa è obbligata a richiedere il reintegro delle somme assicurate dei massimali e dei limiti di indennizzo.

E' prevista **una garanzia di manutenzione** ai sensi dell'art. 103 comma 3 del DPR 554/99 **con decorrenza dalla data di cessazione della copertura assicurativa, per una durata di anni due.**

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'esecuzione delle opere concesse con l'autorizzazione in subappalto potranno iniziare esclusivamente a seguito della presentazione da parte dell'appaltatore dell'integrazione della polizza ove sia chiaramente indicata il lavoro in subappalto e l'impresa esecutrice. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di

concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 34

Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabilito dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dall'articolo 106 e 149 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

Qualunque riserva che l'appaltatore ritenga in diritto di opporre, deve essere riportata per iscritto negli atti contabili prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia autorizzazione preventiva scritta della direzione lavori prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.

Per le medesime finalità, indicate al comma precedente, il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Articolo 35

Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto

esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Articolo 36

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni delle opere sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Articolo 3, del presente Capitolato.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Articolo 3, del presente Capitolato, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del regolamento generale.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 37

Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro le tubercolosi; si obbliga altresì a rispettare lo Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all'articolo 36 dello stesso e tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'appaltatore é, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Ente appaltante né ha titolo al risarcimento dei danni.

Articolo 38

Piano di sicurezza e coordinamento

Il piano di sicurezza e coordinamento (parte integrante del contratto di Appalto di cui all'Articolo 7.2 del presente capitolato speciale), del Decreto Legislativo 81/2008 aggiornato secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 106/2009 contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese. L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza allegato al contratto e predisposto dalla Stazione appaltante.

In riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti l'impresa entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, potrà consegnare alla Stazione appaltante eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento predisposti ai sensi del Decreto 81/2008 aggiornato secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 106/2009.

L'impresa che si aggiudica i lavori ai sensi dell'articolo 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tutte le proposte integrative presentate dall'Impresa dovranno essere approvate dal Responsabile dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza; a quest'ultimo è demandato il compito di aggiornamento in sede di esecuzione in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell'Impresa.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno essere segnalati al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che si occuperà di effettuare operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

Il fatto che il Piano di sicurezza sia predisposto dalla Stazione appaltante non esime l'appaltatore dalla sua diretta responsabilità legata al rispetto di tutte le norme destinate al datore di lavoro.

In particolare l'Impresa è tenuta ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.

Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 100 comma 3 del Decreto 81/2008 e s.m.i. sono tenuti ad attuare quanto previsto dal piano di

sicurezza e coordinamento.

I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive che sorgeranno dal rispetto del Piano di sicurezza.

L'impresa non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza contenute nel Piano.

L'appaltatore (impresa affidataria) è obbligato a predisporre un piano operativo di sicurezza redatto secondo i contenuti nell'allegato XV del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento. Quanto sopra deve essere predisposto entro il medesimo termine di trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Tale piano dovrà contenere anche il dettaglio delle relative responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale relativamente alla gestione del piano operativo stesso.

Il Datore di Lavoro di ogni singola impresa esecutrice, deve redigere e sottoporre alla verifica dell'impresa affidataria ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. il proprio piano operativo di sicurezza riferito al singolo cantiere interessato, formulato ai sensi dell'art. 89, e 96 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; l'impresa affidataria, a seguito della verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche. La mancata presentazione del piano operativo comporta l'automatico divieto di operare con tutte le conseguenze che potranno derivarne in termini di penali per mancato rispetto dei tempi contrattuali salvo maggiori danni che potranno essere richiesti dal Committente.

Tali piani non potranno essere in contrasto con quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e saranno pertanto vagliati da parte del Committente, del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, che si riservano di chiedere eventuali modifiche ed integrazioni.

Tali variazioni ed integrazioni formeranno parte integrante del contratto di appalto.

In ogni caso si ricorda che l'osservanza del piano di sicurezza non esclude il rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti della sicurezza nei confronti delle quali l'Impresa rimane totalmente responsabile.

Ai sensi dell'articolo dell'art. 15 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. l'Impresa durante l'esecuzione dell'opera, è tenuta ad osservare le misure generali di tutela ed a curare, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti.
- la definizione delle vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

L'impresa ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. è tenuta inoltre a:

- a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri cui all'art.18 del predetto Decreto;
- b) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- c) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

L'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento nonché la redazione del piano operativo di sicurezza secondo quanto definito dall'articolo 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2,3, e 5, e all'articolo 29 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Altresì l'Appaltatore è responsabile del rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e degli ambienti in cui opera. Dovrà provvedere, inoltre, alla formazione e alle dotazioni antinfortunistiche ed in generale all'adozione delle misure preventive e protettive necessarie alla tutela del proprio personale in riferimento al tipo di lavoro svolto.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 39

Estensione di responsabilità

L'Appaltatore é responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora all'appaltatore venga accertata l'inottemperanza delle norme in materia di sicurezza si procederà all'applicazione delle penali nei seguenti termini:

- per mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza (ad esempio mancanza della documentazione, mancanza o non corretta segnaletica, mancato utilizzo di idonei dispositivi protezione individuale, mancata esibizione del tesserino di riconoscimento) verrà applicata una penale di € 200,00 per ciascuna violazione che sarà reiterata ogni qualvolta se ne accerti la violazione);
- l'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale, raggiunto il quale la Stazione appaltante potrà riservarsi il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 40

Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'Articolo 4 del presente capitolato speciale, e come di seguito specificato:

- a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
- c) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a "qualificazione obbligatoria" nell'allegato A al D.P.R. 34/2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
- d) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di lavori costituenti strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 72 comma 4 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., qualora di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo totale dei lavori di appalto, per una quota superiore al 30% in termini economici dell'importo dei lavori appartenenti a ciascuna di tali lavorazioni. Per tali speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificialmente suddiviso in più parti.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda con congruo anticipo alla richiesta di autorizzazione al subappalto corredata dagli atti stabiliti dalle norme vigenti.
- c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di Legge per

l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove dovuta, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 38 del presente Capitolato, contestualmente deve essere presentata alla Stazione appaltante l'integrazione della copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione delle ditte subappaltatrici;
- e) che l'appaltatore trasmetta alla stessa Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- f) Altresì l'Appaltatore dovrà trasmettere il regolare D.U.R.C. del subappaltatore;

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Agenzia verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 41

Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Articolo 42

Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento riferito allo stato avanzamento lavori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Si richiama quanto indicato in merito alle condizioni per i pagamenti in acconto ed il pagamento a saldo.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei Contratti, in droga a quanto previsto nel primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori eseguiti:

- a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 43

Accordo bonario

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate raggiungano nuovamente l'importo non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

Ai sensi del Codice dei contratti, il R.U.P., ove ne ricorrono le condizioni, provvede a nominare una Commissione.

Il responsabile del procedimento o la commissione di cui al comma 2, ove costituita, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore. Il responsabile del procedimento o la commissione, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, entro 90 giorni dalla data dell'apposizione dell'ultima delle riserve, ovvero dalla costituzione della Commissione,, formula alla stazione Appaltante e all'appaltatore proposta di accordo bonario.

L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Articolo 44

Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'Articolo 43 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 45

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, ancorché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da loro e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, si applicano i disposti del presente capitolato. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione Appaltante nè ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 46

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori, o reati accertati ai sensi del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui all'Articolo 37 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante del casellario informatico.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle eventuali nuove spese di gara e di

pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

b) qualora si debba dare corso a nuova procedura di gara la stazione appaltante porrà a base d'asta l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 47

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore, e redige, riscontrata l'effettiva ultimazione di tutte le lavorazioni, il certificato di ultimazione in doppio esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

Articolo 48

Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, ove ricorrano le

condizioni, è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Articolo 49

Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. L'appaltatore è altresì tenuto alla gratuita conservazione delle opere eseguite fino al termine previsto al precedente articolo, oltre alla custodia del cantiere.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 – NORME FINALI

Articolo 50

Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- 1) La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecutivo dei lavori e i suoi successivi aggiornamenti, anche indipendente dal cronoprogramma di contratto, secondo le specifiche modalità e contenuti previsti all'art. 43, comma 10, del Regolamento Generale;
- 2) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di

competenza, dal direttore dei lavori e dall'ufficio di direzione dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori e ai direttori operativi tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- 3) L'esame di tutta la documentazione di progetto al fine di richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni in merito a parti che eventualmente non fossero chiaramente comprese. Occorrerà in particolare che il progetto sia valutato nella sua completezza e non per singole categorie;
- 4) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 5) L'appaltatore entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data dall'effettivo inizio dei lavori dovrà inoltrare agli Enti interessati le domande per gli allacciamenti ai pubblici servizi in nome e per conto dell'Ente appaltante, inviando, per conoscenza, al medesimo copia della lettera di richiesta. Il preventivo dovrà essere trasmesso entro tre giorni dalla sua emissione alla stazione appaltante, che entro sette giorni dovrà comunicare il suo benestare. Il mancato adempimento di quanto sopra fissato comporterà l'accollo all'Impresa di tutte le spese e gli oneri che derivassero da una ritardata consegna degli alloggi. L'appaltatore non può sollevare eccezioni o riserve di sorta.
- 6) Il conseguimento di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, compresi l'occupazione temporanea del suolo pubblico, l'interdizione della circolazione sulla via pubblica ed eventuali permessi di transito degli automezzi del cantiere.
- 7) Il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali. (Decreto ministeriale – lavori pubblici – 19 aprile 2000, n. 145 – art. 5);
- 8) L'esecuzione e la manutenzione degli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, telefono e simili necessari all'installazione di cantiere, l'onere per i collegamenti a terra di elementi metallici, quali, ponteggi, gru ecc.;
- 9) Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Ente appaltante.
- 10) L'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera e le attrezzature occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere e quant'altro possa utilmente occorrere per la corretta esecuzione delle opere, come ad esempio rampe provvisorie per il trasporto dei materiali e tavolati di ripartizione dei materiali e delle attrezzature necessarie;
- 11) L'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il personale tecnico e le

maestranze, secondo le particolari qualifiche, nella misura necessaria per eseguire con regolarità e celerità i lavori appaltati. La insufficiente disponibilità di personale, di attrezzature e mezzi d'opera potrà costituire, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta;

- 12) Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che la Direzione dei lavori e/o i collaudatori, anche in corso d'opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre.
- 13) Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio delle sterpaglie compresa l'estirpazione delle ceppaie. La pulizia dell'area oggetto dell'intervento dalla eventuale presenza sia di macerie e sia dai rifiuti di ogni genere con il conferimento nella pubblica discarica o lo smaltimento nelle discariche specializzate. Sarà altresì a carico dell'Appaltatore il conseguimento di eventuali necessarie autorizzazioni presso gli Enti preposti.
- 14) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e l'esecuzione di eventuali opere provvisorie per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali e dalle opere e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei reinterri.
- 15) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguamenti protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione del cantiere secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e allegato al contratto o richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
- 16) la collaborazione, durante l'esecuzione dei lavori, con altre eventuali Ditte che operano contemporaneamente in cantiere, le ditte subappaltatrici, quelle di competenza delle Aziende erogatrici di energia elettrica, acqua, ecc., quelle per l'esecuzione delle opere escluse dal presente Capitolato, fornendo, per quelle parti di loro pertinenza, tutte le indicazioni necessarie e l'assistenza, controllando mediante propri incaricati che l'esecuzione dei lavori venga fatta nel rispetto del progetto, dell'edificio e delle opere già eseguite ed intervenendo tempestivamente in caso negativo, così da evitare contrattempi, rotture, rifacimenti, ecc.;
- 17) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e allegato al contratto, e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori.
- 18) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Decreto 30.4.1992 n. 285 come modificato ed integrato con Decreto 10.9.1993 n. 360 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e allegato al contratto.
- 19) La sorveglianza continua del cantiere, dalla data di consegna dei lavori a quella di riconsegna dell'opera alla Committenza, tenuto conto che l'Appaltatore sarà responsabile della gestione in sicurezza del cantiere e della

preservazione dei beni e di quanto in esso contenuto per tutta la durata dell'appalto;

- 20) La messa in opera di tutte le protezioni necessarie per tutelare la continuità e la sicurezza del traffico sia veicolare che pedonale, sulle vie pubbliche e private attigue al cantiere;
- 21) Tutte le protezioni con teli e quant'altro ritenuto necessario durante l'esecuzione dei lavori;
- 22) Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione lavori, ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada, decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- 23) L'esecuzione, ove necessario, di ponti di servizio e puntellature per la costruzione, la riparazione e la demolizione di manufatti, al fine di garantire la sicurezza delle opere circostanti e dei lavoratori;
- 24) L'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, previa approvazione della Direzione Lavori. **L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Ente appaltante, una volta ultimati i lavori, tre copie complete dei disegni impiantistici più una copia su carta riproducibile di quanto realizzato a norma del DM 37 del 22 gennaio 2008**, comprese le prescritte certificazioni di conformità.

L'espletamento di quanto sopra vincolerà l'emissione della rata di saldo lavori.

- 25) Tutti gli oneri, le domande e le spese per la redazione delle pratiche e i collaudi I.S.P.E.S.L. Dovrà essere consegnata alla Direzione lavori, prima dell'entrata in funzione degli impianti, copia dei collaudi funzionali positivi per quanto riguarda tutti gli impianti eseguiti, rilasciati da parte degli Enti preposti.

L'espletamento di quanto sopra vincolerà l'emissione della rata di saldo lavori.;

- 26) L'esecuzione di campionature delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
- 27) La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei lavori di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime di mt. 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza) da realizzarsi secondo il "Manuale dei Cantieri" adottato dalla Città di Torino. Tale cartellonistica sarà in laminato, dotata delle informazioni tecniche e delle immagini opportunamente plastificate sul supporto, o serigrafate e sarà realizzata con le forme, le dimensioni, i colori, le informazioni tecniche e i contenuti prescritti dal suddetto manuale e dal Direttore dei Lavori e dovrà essere mantenuta in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL con indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Inoltre devono essere indicati nel cartello di cantiere i nominativi del responsabile del procedimento, del direttore lavori, del responsabile dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Sarà riportato, oltre ai loghi utili e significativi, almeno un disegno di progetto, secondo le indicazioni della D.L.;
- 28) Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del piano delle misure per la sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e

allegato al contratto.

- 29) L'apprestamento, così come previsto dal piano di sicurezza e coordinamento allegato al contratto o accettato dalla Direzione dei lavori, la manutenzione e la pulizia di locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, arredati, illuminati, riscaldati e provvisti di telefono, a seconda le richieste del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o della Direzione dei lavori stessa, nonché l'eventuale fornitura di adeguati mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione dei lavori, del personale di assistenza e dei collaudatori.
- 30) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
- Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- 31) Ogni onere, che fosse prescritto dalle Leggi in vigore, per denunce, approvazioni, licenze, collaudo ecc. relativo a tutti gli impianti (fognante , idrico , elettrico , riscaldamento ecc.), i cui progetti forniti dalla Stazione Appaltante, costituiscono parte integrante della documentazione di appalto.
- 32) La costruzione di locali e servizi prefabbricati, quali spogliatoi servizi igienico - sanitari, ecc. in numero adeguato agli operai addetti ai lavori e nel rispetto delle previsioni del piano di sicurezza e coordinamento.
- 33) L'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e allegato al contratto, compresi gli oneri del montaggio, dello sfilo e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 34) La fornitura e alla manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione diurna e notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada, Decreto 30.4.1992 n.285 come modificato ed integrato con Decreto 10.9.1993 n.360 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n.81/2008 e allegato al contratto.
- 35) Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Impresa deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
 - vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
 - prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
 - fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
 - fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
- 36) L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie

per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento del D.Lgs n. 81/2008 e allegato al contratto.

- 37) La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'Amministrazione appaltante, la Direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità, tenendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture assicurative citate in precedenza.
- 38) La guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario avente la qualifica, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera nello stesso esistenti anche se di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte, nonché di tutte le opere già eseguite o in corso di esecuzione.
- 39) Il consentire il facile accesso alla Direzione dei lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali.
- 40) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio (anche attraverso manufatti costruiti a spese dell'Appaltatore), nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguano lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

Per quanto sopra, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

- 41) Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante garantendo il perfetto espletamento di tali operazioni. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- 42) La pulizia quotidiana dei locali e delle vie di passaggio del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- 43) Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, materiali di rifiuto lasciati da altre ditte entro un mese dal verbale di ultimazione.
- 44) Presso l'ufficio di cantiere, deve essere a disposizione della Direzione dei lavori Libro matricola dei dipendenti aggiornato ed un apposito registro nel quale l'appaltatore o suo delegato dovrà annotare gli estremi del personale che viene giornalmente impiegato nel cantiere.
- 45) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo ordinato del materiale usato e precisato della Direzione dei lavori con opportuno Ordine di Servizio.
- 46) L'assunzione, ove l'Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all'Albo di categoria quale

direttore tecnico del cantiere.

- 47) La fornitura a spese dell'Appaltatore di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione dei lavori.
- 48) L'osservanza delle eventuali prescrizioni delle indagini geologiche e geognostiche predisposte a cura dell'Ente appaltante e formanti parte integrante dei documenti di Appalto.
- 49) Le spese per la fornitura di fotografie digitali, delle opere in corso nei vari periodi d'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non inferiori a cinque per ogni stato d'avanzamento.
- 50) La presentazione alla Direzione dei lavori, per l'approvazione, della campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc., previsti o necessari per dare completamente finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
- 51) La presentazione ai competenti Uffici Regionali (o Comunali), prima dell'inizio dei lavori, degli elaborati progettuali strutturali, predisposti sulla base dei progetti di Appalto e nel numero di copie necessario a carico e cura dell'Impresa. Copia della stessa documentazione, debitamente vistata e timbrata dagli uffici presso i quali è stata depositata la denuncia, dovrà essere restituita all'Ente Appaltante.

Il progettista delle opere strutturali, l'appaltatore, il direttore di cantiere e la direzione lavori, ciascuno per le proprie competenze, sarà responsabile della stabilità delle opere. Si ricorda che, per quanto riguarda i controlli relativi al prelievo dei materiali ai sensi del D.M. 14 Febbraio 1992 e successiva Circolare del Ministero LL.PP. n. 37406/STC del 24.6.1993 così come modificato ed integrato dal D.M. 9 Gennaio 1996 «Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche» dal D.M. 16 Gennaio 1996 «Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi», dal D.M. 16 Gennaio 1996 «Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche» e Circolare 4 Luglio 1996n. 156AA.GG./STC, si dovrà effettuare:

- Calcestruzzi

un controllo di accettazione è rappresentato da tre prelievi (un prelievo=2 cubi), ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 mc. di miscela omogenea. Quindi risulta un controllo di accettazione ogni 300 mc. massimo di getto, e comunque almeno un prelievo (ossia due provini) per ogni giorno di getto.

- Acciai da cemento armato normale

Tre spezzoni marchiati, di uno stesso diametro scelto entro ciascun gruppo di diametri (6-8-10 / 12-14- 16-18 / da 20 in poi) per ogni partita dello stesso produttore

- 52) L'assistenza e le prestazioni richieste per le operazioni di collaudo che dovrà svolgersi in osservanza delle "Norme Tecniche" disposte dal D.M. 27 luglio 1985.
- 53) L'esecuzione delle prove di carico che vengano ordinate dalla Direzione dei lavori e/o dal collaudatore su pali di fondazione, travi, solai, balconi, sbalzi, rampe, ecc. con l'apprestamento dei materiali, dei mezzi d'opera, degli operai, degli strumenti e di quant'altro occorrente per l'esecuzione di tali prove.
- 54) L'osservanza delle norme contenute nella Legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893 n. 184 e nel relativo regolamento in data 14 gennaio 1894 n. 19

restando obbligato alla conservazione e successiva consegna all'Amministrazione appaltante di oggetti di valore archeologico o storico, che eventualmente siano rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori.

- 55) Gli adempimenti e tutte le spese per l'ottenimento di tutte le licenze e certificazioni utili al conseguimento dell'agibilità, in conformità all'articolo 52 della Legge 28.2.1985 n. 47 e gli Articoli 3, 4 e 5 del successivo regolamento approvato con D.P.R. n. 425 del 22.4.1994.
- 56) La consegna di tre copie di chiavi di tutti i serramenti di accesso.

L'espletamento di quanto sopra vincolerà l'emissione della rata di saldo lavori.

- 57) Il versamento anticipato alla stazione appaltante dell'onere per il rilascio del C.P.I., se dovuto.

L'espletamento di quanto sopra vincolerà l'emissione della rata di saldo lavori;

- 58) La consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere sottoposte a collaudo e senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
- 59) Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, materiali di rifiuto lasciati da altre ditte entro un mese dal verbale di ultimazione.
- 60) Dotare tutto il personale, compresa la manodopera delle ditte in subappalto, ovvero operanti con fornitura in opera di materiali o con nolo a caldo di macchinari compresi i lavoratori autonomi, di tesserino di riconoscimento completo di Ditta, fotografia, cognome e nome, qualifica, numero di matricola che dovrà essere sempre tenuto in vista anche durante l'esecuzione dei lavori. Il tutto conformemente alla Legge n. 123 del 3/08/07 art. 6 ed a quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento. Nel caso di dubbi sull'identificazione del personale operante, la D.L., potrà richiedere, per i controlli del caso, l'intervento dei Vigili Urbani o, se necessario, anche quello dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASL competente. Tale disposizione risulta obbligatoria per tutto il personale addetto ai lavori, a qualunque titolo impegnato nel cantiere (Subappaltatori, Ditte individuali, ecc.);
- 61) La cura dei rapporti con l'ASL competente per garantire il pieno rispetto delle norme di legge vigenti e per il più accurato soddisfacimento di ogni eventuale norma o prescrizione più restrittiva dettata dalle Autorità competenti.
- 62) Ogni altro onere generale o particolare derivante dai singoli articoli del presente Capitolato Speciale e di quelli in esso richiamati, facenti parte del contratto, e da tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti, Norme e disposizioni applicabili ai lavori di cui al presente appalto.
- 63) Inoltre la Ditta Appaltatrice dovrà, al termine dei lavori e contestualmente alla firma del certificato di ultimazione, presentare alla Direzione lavori i seguenti elaborati e documenti:
- le certificazioni di tutti i materiali utilizzati e di tutte le apparecchiature complete delle descrizioni delle specifiche funzionali più importanti, redatte dalle Case Costruttrici.
- 64) L'Impresa dovrà consegnare le dichiarazioni di conformità, i collaudi di tutti gli impianti tecnologici ed i certificati previsti dalla normativa di legge ed i relativi disegni (as-built) a carico e onere dell'Impresa, necessari per l'utilizzo dell'opera pubblica, **un CD contenente le fotografie di tutte le fasi di lavorazione ordinate e divise secondo le diverse tipologie di lavoro.** La Stazione

Appaltante provvederà ad una trattenuta di garanzia sui pagamenti da effettuarsi relativamente alle singole di categorie di lavori di cui all'articolo 5 del presente Capitolato Norme Amministrative, per le quali è previsto il rilascio dei documenti di cui al primo comma del presente punto 64).

Per quanto concerne la documentazione impiantistica prevista dal **DM 37 del 22 gennaio 2008** ed i relativi disegni (as built), a carico e onere dell'Impresa, si provvederà alla trattenuta del 10% dell'importo maturato, per le singole voci, che verrà liquidato all'Impresa alla consegna della documentazione prevista dalla normativa, nel primo SAL immediatamente successivo alla consegna dei documenti precedentemente indicati o contabilizzato con il conto finale.

- 65) L'appaltatore, ove previsto dalla normativa vigente (sia europea, italiana e delle normative armonizzate), è obbligata a campionare alla D.L. ed utilizzare nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto esclusivamente materiale e/o prodotti da costruzione che abbiano la relativa marchiatura CE.
- 66) **La gestione completa e gratuita e la manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, per due anni a partire dalla data di avvenuto collaudo finale dell'Ente competente**, così come definito dal Capitolato Specifiche Tecniche.
- 67) **La conduzione, manutenzione ordinaria, assunzione ruolo Terzo responsabile, compreso quindi il servizio di reperibilità e pronto intervento, per la durata di un anno a partire dalla data di avvenuto collaudo**, facendoci cioè carico in nome e per conto del proprietario di un impegno costante di funzionamento ottimale dell'impianto assumendosi anche la responsabilità di osservare la normativa vigente in merito, così come meglio definito dal Capitolato Specifiche tecniche.
- 68) Si ribadisce che tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, descritti nel presente articolo e nella restante parte del presente Capitolato, dovranno essere attentamente e preventivamente valutati al fine della formulazione dell'offerta.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati é conglobato nel compenso a corpo di cui all'Articolo2, comma 1 del presente capitolato speciale.

Articolo 51

Proprietà dei materiali di scavo, di demolizione e rimozione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, dalle demolizioni e dalle rimozioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere e successivamente conferiti in idonea pubblica discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, demolizioni e rimozioni.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Articolo 52

Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
- 1.2.a.1.1.1.1 Ai sensi dell'articolo 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Articolo 53

Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. L'eventuale rimborso dei bolli sarà richiesto entro la data di emissione dello Stato Finale medesimo. Se entro la data di approvazione del Collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione ove occorra, non sia avvenuto il rimborso dei bolli entro i tempi di erogazione del saldo, sarà effettuata una detrazione di pari importo sul certificato della rata di saldo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla Legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 54

Piano di qualità

1. L'Appaltatore dovrà assicurare che i processi di realizzazione delle opere di cui trattasi siano messi in atto avendo ben presente l'utilizzo cui l'edificio sarà destinato, che pertanto dovrà essere conforme alle richieste del presente Capitolato, del Capitolato Tecnico, dei Capitolati Specifiche Tecniche e di tutti gli altri documenti componenti il

progetto.

2. Pur qualora l'Appaltatore sia dotato di certificazione della qualità dei propri processi produttivi, da parte di un ente di accreditamento pubblico riconosciuto dal Sincert, e quindi dotata di un Manuale della qualità, si farà riferimento oltre che a quest'ultimo per garantire alla Committenza l'adozione delle azioni finalizzate al soddisfacimento dei requisiti di qualità necessari a renderlo idoneo all'uso cui é destinato, nell'ambito di un processo di concertazione con la Committenza stessa, all'Appaltatore é comunque richiesto, per l'espletamento dei lavori previsti in questo appalto, di coordinare tutte le attività produttive per il soddisfacimento dei criteri su espressi, secondo le modalità enunciate nel piano di qualità dell'Ente Appaltante, attraverso l'utilizzo di schede relative all'accettazione dei materiali e della posa d'opera.
3. Si farà riferimento normativo alle Norme Europee (EN) e Italiane (UNI):
 - UNI EN ISO 9000:2000 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e terminologia..
 - UNI EN ISO 9001:2000 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti..
 - Il controllo, le prove, i collaudi e l'identificazione dei prodotti come richiesto dalle procedure scritte;
 - l'attestazione della qualità dei prodotti impiegati, rispetto ai requisiti specificati, mediante metodi di monitoraggio e controllo del processo produttivo,
 - lo stoccaggio dei prodotti sino a quando non siano stati completati i controlli ed i collaudi richiesti;
 - l'indicazione chiara dei prodotti non conformi affinché non possano involontariamente essere utilizzati, e l'allontanamento tempestivo dal cantiere, l'attività di controllo deve comprendere l'identificazione, la documentazione, la valutazione, la segregazione (ove applicabile) e deve inoltre fornire le modalità di trattamento dei prodotti non conformi e la relativa notifica alle funzioni interessate;
 - l'immagazzinamento, l'imballaggio, la protezione dalle intemperie, dai furti e dagli incidenti di lavorazione di tutti i semilavorati, le apparecchiature ed i macchinari, anche forniti dalla Committente, fino alla consegna del fabbricato;
 - il mantenimento della qualità dei prodotti e dei semilavorati dopo l'esecuzione dei collaudi dei controlli e delle prove finali.
4. Le non conformità verranno annotate in appositi verbali di sopralluogo, nella quale verrà segnalato il tipo di non conformità e l'azione proposta per trattarla nei seguenti modi:
 - rilavorazione per adattamento alle procedure;
 - accettazione con o senza riparazione a seguito di concessione debitamente autorizzata;
 - declassamento per altre applicazioni;
 - rifiuto per non soddisfacimento dei requisiti.
5. L'Appaltatore deve predisporre, documentare e applicare le procedure per la ricerca delle cause di non conformità e le azioni necessarie alla loro rimozione, eseguire le verifiche per assicurarsi che le azione correttive siano messe in atto e risultino efficaci; inoltre dovrà attuare e documentare le modifiche alle procedure derivanti da tali azioni di correzione.
6. Dovrà predisporre e applicare le procedure per identificare, raccogliere, registrare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione della qualità e consegnarli all'Ente Appaltante per il collaudo tecnico - amministrativo, entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori.

7. L'Impresa per i materiali soggetti all'obbligatorietà della marcatura CE dovrà produrre opportuna certificazione del produttore.